

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO

**Ccnl Unionmeccanica Confapi
Art. 55 Capitolo Settimo**



COSA DEVE FARE IL LAVORATORE IN CASO DI MALATTIA:

- 1) Avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza.
- 2) Inviare all'azienda entro due giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia.
- 3) Tali obblighi di comunicazione e certificazione riguardano anche il prolungamento della stessa malattia o l'insorgenza di una nuova malattia alla scadenza del periodo di prognosi formulata in un primo tempo.

VISITE DI CONTROLLO

Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro e per la durata dell'intera malattia, a trovarsi a disposizione per il controllo al recapito comunicato al datore di lavoro dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni comprese le domeniche o festivi.

DOMICILIO

Ogni mutamento di recapito dovrà essere tempestivamente comunicato all'azienda allo scopo di rendere possibili le visite di controllo. Sono altresì fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi eccezionali motivi familiari preventivamente comunicati, salvo casi di forza maggiore comunicati all'azienda e successivamente documentati.

CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comparto breve, di:

ANZIANITÀ DI SERVIZIO	CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
Fino a 3 anni compiuti	6 mesi
Oltre i 3 anni e fino 6 anni compiuti	9 mesi
Oltre i 6 anni	12 mesi



I suddetti periodi di conservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. Questo significa che in caso di malattia in data 10 aprile 2022 il periodo per il conteggio delle assenze sarà dal 10 aprile 2022 al 11 aprile 2019. Ai fini della determinazione degli scaglioni per la conservazione del posto si tiene conto dell'anzianità di servizio maturata all'inizio della malattia e non del proseguo della stessa.

COMPORIO PROLUNGATO

Nell'ipotesi in cui il superamento dei suddetti periodi di conservazione del posto fosse determinato da:

- 1) un evento morboso continuativo con assenza ininterrotta od interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi;
- 2) nel caso in cui si siano verificate, nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a tre mesi;
- 3) il suddetto periodo di comportamento prolungato viene riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del comporta breve abbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a tre mesi.

Conseguentemente il periodo complessivo di conservazione del posto, definito comporta prolungato, sarà:

ANZIANITÀ DI SERVIZIO	CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
Fino a 3 anni compiuti	6 + 3 mesi
Oltre i 3 anni e fino 6 anni compiuti	9 + 4,5 mesi
Oltre i 6 anni	12 + 6 mesi



Resta salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 419 per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC.

La malattia ovvero l'infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico.

A) EVENTO MORBOSO CONTINUATIVO CON ASSENZA ININTERROTTA O INTERROTTA DA UN'UNICA RIPRESA DEL LAVORO PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 2 MESI.

Esempio: Lavoratore con anzianità di servizio superiore ai 6 anni, con un periodo di malattia unico e continuativo – nel triennio mobile – superiore a 12 mesi ma non superiore a 18 mesi di calendario.

Esempio: Lavoratore con un'anzianità di servizio superiore ai 6 anni, con un periodo di malattia pari a 300 giorni e poi a distanza di altri 20 giorni (quindi non oltre i 2 mesi previsti dalla norma), altri 100 giorni di malattia, sempre nel triennio mobile.

B) QUANDO SI SIANO VERIFICATE NEI 3 ANNI PRECEDENTI OGNI ULTIMO EVENTO MORBOSO ALMENO DUE MALATTIE COMPORTANTI CIASCUNA UN'ASSENZA CONTINUATIVA PARI O SUPERIORE A 3 MESI.

Esempio: Lavoratore che a prescindere dall'anzianità di servizio, è rimasto assente per malattia, la prima per un periodo di 3 mesi continuativi e successivamente per un'altra malattia di 4 mesi continuativi, nel triennio mobile.

C) QUANDO ALLA SCADENZA DEL COMPORIO BREVE SIA IN CORSO UNA MALATTIA, COMPRESA LA PROGNOSI PREVISTA NELL'ULTIMO CERTIFICATO MEDICO PARI O SUPERIORE A 3 MESI DI CALENDARIO

Esempio: Lavoratore con un'anzianità di servizio pari a due anni che superando i 6 mesi previsti di conservazione del posto di lavoro (comporta breve) si trova in malattia con un certificato medico superiore a 4 mesi giorni di calendario.



MALATTIA INSORTA DURANTE LE FERIE

La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive, ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

- a) malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;
- b) malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.

Ai fini dell'effetto sospensivo il lavoratore dovrà assolvere agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.



ASPETTATIVA

Superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4 durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto.

A fronte del protrarsi dell'assenza per malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 24 mesi continuativi.

Le richieste devono essere presentate, rispettivamente, entro la scadenza del periodo di conservazione del posto o di aspettativa.

Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, intervallate e discontinue consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa, permettono al lavoratore, all'atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, di poter fruire dell'aspettativa prolungata, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Il lavoratore fornirà all'azienda le dovute informazioni che l'azienda medesima tratterà nel rispetto della privacy.

Superato il periodo di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Su richiesta del lavoratore, l'impresa per una volta nell'anno solare fornisce entro 20 giorni dalla richiesta le informazioni necessarie alla esatta conoscenza della situazione del cumulo di eventuali assenze per malattia, in relazione alla conservazione del posto di lavoro ed al trattamento economico dei periodi di assenza per malattia.



TRATTAMENTO ECONOMICO

Nell'ambito della conservazione del posto di lavoro, le aziende corrisponderanno al lavoratore, non in prova, assente per malattia o infortunio non sul lavoro, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe globalmente percepito se avesse lavorato. A tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento:

ANZIANITÀ DI SERVIZIO	TRATTAMENTO ECONOMICO
Fino a 3 anni compiuti	2 mesi al 100% e 4 mesi al 50%
Oltre i 3 anni e fino 6 anni compiuti	3 mesi al 100% e 6 mesi al 50%
Oltre i 6 anni	4 mesi al 100% e 8 mesi al 50%

Nel caso in cui si verifica il comporta prolungato il trattamento economico previsto è il seguente:

ANZIANITÀ DI SERVIZIO	TRATTAMENTO ECONOMICO
Fino a 3 anni compiuti	3 mesi al 100% e 6 mesi al 50%
Oltre i 3 anni e fino 6 anni compiuti	4,5 mesi al 100% e 9 mesi al 50%
Oltre i 6 anni	6 mesi al 100% e 12 mesi al 50%

Ai fini del trattamento economico, si deve tenere conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

MALATTIE BREVI

Per malattie brevi si intendono gli eventi di durata non superiore a 5 giorni di calendario. Qualora nel triennio si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi pari o superiore a 7, l'ottava e le successive assenze di durata non superiore a 5 giorni verranno conteggiate in misura doppia ai fini del calcolo dei limiti di trattamento economico. Non verranno considerate le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital, e i trattamenti terapeutici ricorrenti per i lavoratori sottoposti a trattamento di e odialisi, o affetti da morbo di Cooley, nonché affetti da neoplasie, da epatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie e casi particolari di analoga gravità, effettuati presso enti ospedalieri e risultanti da apposita certificazione.

All'interno dei periodi di conservazione del posto, nel computo dei limiti di trattamento economico non saranno conteggiati e quindi retribuiti ad intera retribuzione globale: i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi e i periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi, fino ad un massimo di:

ANZIANITÀ DI SERVIZIO	TRATTAMENTO ECONOMICO
Fino a 3 anni compiuti	60 giorni complessivi
Oltre i 3 anni e fino 6 anni compiuti	75 giorni complessivi
Oltre i 6 anni	90 giorni complessivi

e comunque fino ad un limite massimo di 120 giorni complessivi per i due eventi unitariamente considerati. Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.

Tale trattamento non è cumulabile con eventuali analoghi trattamenti aziendali o locali, o comunque, derivanti da norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.

La conservazione del posto di lavoro nei limiti previsti dal contratto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (trattamento di fine rapporto, festività, gratifica natalizia, ecc.) ad eccezione dell'aspettativa non retribuita di cui all'articolo 55 punto 2.

Quanto convenuto in materia di malattia e infortunio non sul lavoro, in merito alla conservazione del posto nonché al trattamento economico ad essa afferente, non si applica ai soggetti che raggiungano l'età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia per tutte le malattie che si verifichino a partire dall'ultimo mese precedente il compimento dell'età e la maturazione dei requisiti stessi.

Resta salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 419 per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA/STRORDINARIA E INDENNITÀ DI MALATTIA*

Se durante la sospensione dal lavoro (Cigs a zero ore), insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali straordinarie. Non vi è l'obbligo di presentazione da parte del lavoratore di comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali. In caso di malattia antecedente all'inizio della sospensione dell'attività lavorativa per cassa integrazione straordinaria si avranno due casi:

- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in Cigs dalla data di inizio della stessa;
- se invece non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

(Circ. INPS n.82 16 giugno 2009)

*GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI DANNO DIRITTO ALLE RELATIVE INDENNITÀ A CARICO DEI RELATIVI ENTI ASSICURATORI.

